



## COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. n. 4950

Fondo, lì 07 agosto 2015

### ORDINANZA N. 36/2015

**OGGETTO: LIMITAZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE NELLA FRAZIONE DI TRET**

#### IL SINDACO

**Premesso** che in questo periodo l'approvvigionamento idrico nell'abitato della frazione di Tret risulta fortemente compromesso a causa dell'utilizzo contemporaneo e continuativo di acqua potabile per l'irrigazione e per altre attività secondarie che si differenziano notevolmente rispetto all'utilizzo a scopo igienico-sanitario e domestico di primaria importanza, compromettendo seriamente i fabbisogni essenziali della popolazione;

**Considerato** che in conseguenza di ciò i serbatoi di accumulo hanno subito una notevole riduzione che potrebbe portare ad una più grave carenza nell'erogazione dell'acqua potabile;

**Vista** la normativa vigente;

**Ravvisato** che ricorrono i presupposti dell'urgenza e della contingibilità indicati dall'art. 32 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.R. 01/02.2005, n. 3/L derivati dalla necessità di ovviare alla carenza dell'acqua potabile quale bene primario;

**Vista** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

**Visto** lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

#### ORDINA

1. E' consentita solamente l'irrigazione degli orti esclusivamente mediante l'uso di gomma a mano o innaffiatori, escludendo in modo assoluto girandole o altre attrezzature similari, funzionanti autonomamente e/o automaticamente;
2. E' assolutamente vietato il caricamento di botti o cisterne con l'acqua proveniente dalle tubature dell'acquedotto comunale;
3. E' assolutamente vietato irrigare giardini, campi, frutteti, impianti di colture minori ecc. con acqua proveniente dall'acquedotto comunale.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore ed avrà validità fino ad eventuale revoca.

I contravventori alle disposizioni di cui al punto 1 saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 200,00.

I contravventori alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 155,00 ad Euro 300,00.

Le forze di polizia sono incaricate di verificare il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

#### AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;



IL SINDACO  
Graziadei Daniele